



Turismo della bellezza e del benessere

Prestazione di alloggio più servizi legati alla cura psico-fisica delle persone è un binomio vincente che incontra sempre più il gradimento del pubblico. In argomento, però, la confusione regna sovrana. Dietro le espressioni “beauty farm” e “centro benessere” si celano strutture molto diverse fra loro: centri estetici, centri talassoterapici, agriturismi del



benessere, centri di dimagrimento, centri *fitness* e *wellness*, *solarium*, SPA (il nome deriva da una città termale belga, Spa Francorchamps, oppure, secondo altri, dalla locuzione latina “*salus per aquam*”). Un dato è certo: la tipologia “beauty farm” non è inserita nell’elenco delle strutture ricettive tipiche e non gode nemmeno di una regolamentazione uniforme *ad hoc*. Finora, ha destato l’attenzione solo di alcune norme e regolamenti a livello locale; prima fra tutte, la regione Umbria, nel lontano 1993, ha tracciato una definizione delle “residenze della salute”: *esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico, proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici,*

dietetici ed estetici. Da tale definizione si può abbozzare una distinzione tra *beauty farm tout court* e alberghi con centro benessere: la presenza di un medico nell’organico è richiesta solo nelle *beauty farm*” (in particolare nelle “cliniche della salute”, per le diagnosi e la prescrizione delle terapie), mentre non è necessaria negli hotel con centro benessere, che propongono solo trattamenti “estetici e di relax”.

Il vuoto normativo non può che venire colmato dalle singole discipline previste per i servizi in concreto offerti dalla “beauty farm”. In altre parole, chi intende dare avvio ad una “residenza della salute” dovrà osservare tutte le norme (di pubblica sicurezza, di agibilità dell’immobile, ecc.) e richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per le strutture ricettive alberghiere standard, ma dovrà anche attenersi alle regole ed ottenere le autorizzazioni specifiche per ogni trattamento di benessere inserito nella propria struttura (piscina, laboratorio di estetista, ambulatorio medico, ecc.).

Allo stesso modo, l’assenza di un filone giurisprudenziale specificamente dedicato alle *beauty farm* non preclude una salvaguardia laddove il turista non goda del promesso benessere psico-fisico, ma sia invece vittima di danni e malessere. In questo senso, il Tribunale di Modena ha stabilito la responsabilità di un centro estetico – con condanna al risarcimento del danno liquidato in 25.000 euro circa – per i danni subiti da una cliente affetta da acne, dopo un trattamento di pulizia del viso che le provocava una grave eruzione cutanea da reazione allergica. Nell’applicazione del prodotto cosmetico, il centro estetico avrebbe dovuto, infatti, tener conto “*delle condizioni di base del soggetto*” ed effettuare “*correttamente la valutazione della prevedibile reazione della cute*” (sent. 13.11.2007, n. 1545). Anche il Tribunale di Roma ha concluso per il diritto al risarcimento del danno di una donna che aveva riportato ustioni a seguito di un trattamento abbronzante presso un *solarium* (sez. XIII, sent. 7.6.2007). ■

Merita di essere segnalata una nota sentenza della Suprema Corte che esclude la responsabilità del gestore di un centro benessere per le gravi lesioni subite da una cliente colta da svenimento subito dopo l’uscita dalla sauna. Secondo la prospettazione della cliente “*la perdita di conoscenza era stata determinata dal drastico sbalzo di temperatura (60° - 70° circa) fra il locale adibito a sauna e quello attiguo, nel quale le finestre erano aperte da tempo per l’esecuzione di alcuni lavori di ripristino*”. Di diverso avviso il tribunale e la corte d’appello investiti della questione, nonché la corte di legittimità che esclude dal novero di attività pericolose la sauna e respinge la domanda della sfortunata avventrice, che non era nemmeno riuscita a dimostrare con certezza “*se, al tempo dell’uscita dalla sauna, la finestra fosse realmente aperta*” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1997, n. 12193).

Se volete rivolgere delle domande all’avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: avv.borghini@alice.it